

REVISIONE METODOLOGIA MARGINE DI UTILE - DOCUMENTO DI RAFFRONTO

Delibera n. 22/2019, Misura 10	
Testo vigente	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
Misura 10 – Determinazione del margine di utile ragionevole	Identico
<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF, e in caso di sua revisione o aggiornamento, l'EA richiede all'Autorità, che lo rilascia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN), da riconoscere all'IN per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole. Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima nel caso di affidamenti nella forma dell'appalto.</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF, e in caso di sua revisione o aggiornamento, l'EA riconosce all'IN, quale utile ragionevole per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, il valore ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità, annualmente aggiornato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN) richiede all'Autorità, che lo rilascia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN), da riconoscere all'IN per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole. Tale valore Il tasso di remunerazione del CIN è preso a riferimento dall'EA come soglia massima, stante la possibilità di prevederne offerte al ribasso da parte dei partecipanti alla gara nel caso di affidamenti nella forma dell'appalto.</p>

Delibera n. 22/2019, Misura 10	
Testo vigente	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato dall’Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T} \quad (1)$ <p>dove:</p> <p>g (gearing) = quota di indebitamento finanziario;</p> <p>Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito;</p> <p>t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale¹;</p> <p>T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP)²;</p> <p>(1-g) = quota di capitale proprio;</p> <p>Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p> <p>¹Attualmente pari al 24%.</p> <p>² Attualmente pari al 28,82% in virtù di un’aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.</p>	<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato dall’Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T} \quad (1)$ <p>dove:</p> <p>R = è il tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) definito in termini nominali, ante imposte;</p> <p>g (gearing) = quota di indebitamento finanziario;</p> <p>Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito;</p> <p>t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale¹;</p> <p>T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP)²;</p> <p>(1-g) = quota di capitale proprio;</p> <p>Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p> <p>¹Attualmente pari al 24%.</p> <p>² Attualmente pari al 28,82% in virtù di un’aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.</p>
<p>Non presente</p>	<p>3. Il tasso di remunerazione di cui al punto 2 è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall’EA sulla base dello Schema 2, Prospetto 3 dell’Annesso 1, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento alla vetustà media del naviglio).</p>

Delibera n. 22/2019, Misura 10	
Testo vigente	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
Non presente	4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il WACC è aggiornato utilizzando il valore pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall'anno di decorrenza del PEF.
Non presente	5. Qualora, in esito alla verifica di mercato di cui alla Misura 2 dell'Allegato A alla delibera 22/2019, l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, può prevedere anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole, qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6, da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.
Non presente	6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT <i>margin</i> ³ di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di riferimento del mercato, secondo il punto 8. ³ EBIT <i>margin</i> : dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi).
Non presente	7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi ⁴ , espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento citato al punto 8. ⁴ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.

Delibera n. 22/2019, Misura 10	
Testo vigente	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
Non presente	8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica dell'EBIT <i>margin</i> , riferito a un campione significativo di IN nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.

Delibera n. 154/2019, Misura 17	
Testo vigente (consolidato ex delibera n. 113/2021)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
Misura 17 – Determinazione del margine di utile ragionevole	Identico
<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità, annualmente pubblicato sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente.</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF simulato di cui alle Misure 14 e 15, l'EA prevede il riconoscimento all'IA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di dell'utile ragionevole, l'importo ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità annualmente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore è preso a riferimento dall'EA come soglia massima stante la possibilità per l'EA, in caso di affidamento diretto/in house, di fissare di concerto con l'IA tassi di rendimenti del CIN diversi dal WACC e inferiori a esso, e, in caso di procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di offerte al ribasso del tasso di remunerazione del CIN da parte dei partecipanti alla gara. il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità, annualmente pubblicato sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente.</p>

Delibera n. 154/2019, Misura 17	
Testo vigente (consolidato ex delibera n. 113/2021)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, è determinato dall’Autorità, in misura differenziata per il trasporto ferroviario e su strada, secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1 - g) \cdot \frac{R_e}{1-T}$ <p>dove: g (gearing) = quota di indebitamento finanziario; Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP); (1-g) = quota di capitale proprio; Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p>	<p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, è determinato dall’Autorità, in misura differenziata per il trasporto ferroviario e su strada, secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1 - g) \cdot \frac{R_e}{1-T}$ <p>dove: R = è il tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) definito in termini nominali, ante imposte; g (gearing) = quota di indebitamento finanziario; Rd = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo scudo fiscale; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP); (1-g) = quota di capitale proprio; Re = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p>
Non presente	<p>3. Il tasso di remunerazione di cui al punto 2 è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall’EA sulla base dello Schema 2 dell’Annesso 5, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti dal bando (con particolare riferimento alla vetustà media del parco rotabile).</p>
<p>3. Al termine del periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando:</p> <p>a) il valore pubblicato dall’Autorità al momento dell’aggiornamento o della revisione, per i CdS affidati direttamente o <i>in house</i>;</p>	<p>4. Al termine del di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il WACC è aggiornato utilizzando il valore pubblicato dall’Autorità nell’anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall’anno di decorrenza del PEF. # margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando:</p>

Delibera n. 154/2019, Misura 17	
Testo vigente (consolidato ex delibera n. 113/2021)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
<p>b) il valore di margine di utile ragionevole inferiore tra quello pubblicato dall'Autorità e quello previsto nel contratto, per i CdS affidati mediante procedura di gara.</p>	<p>a) il valore pubblicato dall'Autorità, al momento dell'aggiornamento o della revisione, per i CdS affidati direttamente o <i>in house</i>; b) il valore di margine di utile ragionevole inferiore tra quello pubblicato dall'Autorità e quello previsto nel contratto, per i CdS affidati mediante procedura di gara.</p>
<p>Non presente</p>	<p>5. In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l'EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, lo stesso può prevedere oltre al WACC anche una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, dandone conto nella Relazione di Affidamento⁵ e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il medesimo PEFS⁶. In esito all'aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l'EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall'IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all'ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione.</p> <p>In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di affidamento diretto e <i>in house</i>, qualora l'IA presenti un impiego di capitale nullo o limitato, secondo quanto specificato al punto 7, può prevedere una modalità alternativa per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificata al punto 6, dandone conto nella Relazione di Affidamento e, nel caso degli affidamenti ferroviari nel Piano di raggiungimento degli obiettivi di regolazione (PRO)⁷.</p> <p>⁵ di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019.</p>

Delibera n. 154/2019, Misura 17	
Testo vigente (consolidato ex delibera n. 113/2021)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate in rosso)
	<p>⁶ di cui alla Misura 2, punto 5, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p> <p>⁷ di cui alla Misura 2, punto 3, dell'Allegato A alla delibera ART n. 120/2018.</p>
Non presente	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT <i>margin</i>⁸ di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, secondo il punto 8.</p> <p>⁸ EBIT <i>margin</i>: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi (voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi).</p>
Non presente	<p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi⁹, espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8.</p> <p>⁹ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi</p>
Non presente	<p>8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi¹⁰, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.</p> <p>¹⁰ Voci di bilancio A1 e A5 inclusi i corrispettivi.</p>
<p>Quesiti</p> <p>Q1. Si richiede di esprimere una valutazione sulla modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole, definita in maniera analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre, al punto 6 delle rispettive Misure.</p> <p>Q2. Si richiede di esprimere una valutazione sull'ipotesi formulata per l'identificazione di un impiego di capitale limitato o nullo, definita in maniera analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre, al punto 7 delle rispettive Misure.</p> <p>Q3. Si richiede di esprimere una valutazione sulle modalità di determinazione del tasso di riferimento del mercato, definita in maniera analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre, al punto 8 delle rispettive Misure.</p> <p>Q4. Si richiede di esprimere valutazioni sulle modalità di riconoscimento dell'utile ragionevole nelle diverse procedure di affidamento (gara, affidamento diretto e affidamento <i>in house</i>), definite in maniera analoga per il settore del trasporto marittimo e per il settore del trasporto terrestre in relazione alle diverse discipline applicabili in materia, al punto 5 delle rispettive Misure.</p>	